

R.G.C. XXX/2014

TRIBUNALE DI CASSINO

ORDINANZA

Il Giudice, lette le richieste ed allegazioni delle parti;

Rilevato che allo stato, non sussistono sufficienti elementi a conforto del provvedimento interdittale opposto, fondato su documenti inidonei, in presenza dell'opposizione, a rendere esecutivo il decreto ingiuntivo de quo;

che, stante l'articolata opposizione, peraltro fondata in parte su prova scritta, la causa deve intendersi comunque non di pronta soluzione e necessiterò di adeguata istruzione probatoria;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di concessione della clausola di provvisoria esecuzione del decreto opposto;

Cisto il D.Lgs. 28/2010 e le successive integrazioni e le attuali modifiche legislative, dichiara improcedibile, allo stato, il presente giudizio di opposizione;

Concede termine, alle parti, di giorni quindici per la presentazione dell'apposita istanza presso Organismo di Mediazione costituito nel circondario del Tribunale di Cassino, a decorrere dal giorno 03 novembre 2014;

Avvisa le parti che il verbale di mediazione con esito negativo, senza la partecipazione delle parti personalmente (nella specie i legali rapp.ti delle persone giuridiche munite degli idonei poteri) **o tramite procuratori speciali ad hoc** o che comunque abbiano dichiarato di non aderire al procedimento, sarà nell'un caso ritenuto improduttivo di effetti giuridici e nell'altro caso produttivo di sanzioni, a favore dell'Erario e dell'altra parte, come previsto dalla legge;

Nella denegata ipotesi di mancato accordo, ove non sia dipeso da **comportamenti sleali delle parti**, fissa nuova udienza per il proseguimento al 09 giugno 2015, h. 12,00.

Manda alla Cancelleria per la comunicazioni alle parti, il riordino del fascicolo cartaceo e l'aggiornamento dei dati telematici.

Cassino, 08/10/2014

Il Giudice

Dott. Filippo Giuseppe Capuzzi